



Roma, 6/10/2016

Al Dipartimento VII  
Viabilità

Al Dipartimento VII  
Servizio 2 - Viabilità sud

Alla Direzione generale  
Servizio 2 Progr. opere

Al Dipartimento I  
Servizio 2 - Trattamento economico

Alla Ragioneria generale  
Servizio 1 - Finanza

Alla Ragioneria generale  
Servizio 3 - Tesoreria

e, p.c. Al Segretario generale

Fasc. 13229 - aln 410

A.O.O. CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	
Ufficio.....	AVV Anno 2016
Classificazione.....	ALN
Fascicolo.....	8.4 - 410
Ref. 13034/16	Data 10.10.2016

Allegati: 5

Oggetto: Tribunale civile di Roma - Ricorso ex art.414 c.p.c. dell'Ing. Elio D'ORAZIO - attività di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche - incentivo ex art.18 l. n.109/94 - €.96.772,79 oltre interessi, rivalutazione e spese legali - trasmissione sentenza n.8408/2016; ordinanza liquidazione CTU; pec CTU

Si trasmette in allegato copia della sentenza n.8408/2016 con la quale il Tribunale, come ampiamente preannunciato da questa Avvocatura e come diversamente non poteva essere in ragione del Regolamento vigente nell'Ente, ha condannato l'Amministrazione al pagamento degli incentivi dovuti all'Ing. D'Orazio per l'attività svolta come progettista dipendente dell'Ente.

La sentenza ha chiarito, ove ancora vi fosse dubbio, che:

1. gli incentivi di progettazione hanno sicura natura retributiva, quale retribuzione accessoria a carattere premiale;
2. in forza del vigente Regolamento incentivi dell'Ente, *“la corresponsione di quella parte del compenso dovuta per l'importo dei lavori effettivamente eseguiti, così come certificato nei SAL (stati di avanzamento dei lavori) costituisce, nel caso in cui la fase di esecuzione di collaudo si protragga oltre l'anno, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 4 comma 7 del regolamento (senza prevedere in tale disposizione, a differenza dell'acconto del 90% di cui al precedente comma 5, margini di discrezionalità per*

Via IV Novembre 119/A - 00187 ROMA

Tel. 06/6766 - 2294 -2377

Fax 06/6766 -2256 -2296

Email: [avvocatura@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:avvocatura@cittametropolitanaroma.gov.it)



*l'amministrazione) un vero e proprio obbligo per l'amministrazione (risultando del resto conforme a logica e ad equità che i dipendenti non possano essere pregiudicati dal protrarsi eccessivo dei lavori e delle successive fasi di approvazione e collaudo)", cosicché l'emolumento oggetto di controversia sarà dovuto all'Ing. D'Orazio "anche per quelle opere pubbliche per le quali non risulta ancora effettuato o perfezionato il collaudo (diritto maturato alla data di effettuazione del collaudo o, in mancanza, dall'approvazione dei vari Sal indicati nel prospetto allegato al ricorso)"*

3. quanto ai compensi reclamati per la redazione degli atti di pianificazione *"l'omessa indicazione delle procedure di affidamento, circostanza quest'ultima che non può però, alla stregua della normativa precedentemente menzionata, ritenersi rilevante ai fini della maturazione del diritto del ricorrente al compenso per un'attività da questi realmente svolta. Tale conclusione trova riscontro nel disposto dell'art. 4, comma 8, del Regolamento il quale prevede espressamente (per quanto più specificamente rileva al caso di specie) che la liquidazione finale dell'incentivo debba avvenire dopo l'adozione o approvazione dell'atto di pianificazione senza condizionare quindi la maturazione del diritto al compenso alla effettiva utilizzazione di tale atto o al successivo espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori. Un ulteriore riscontro indiretto si trova in quanto disposto dall'art. 4, comma 11, dello stesso Regolamento ove impone all'amministrazione "Nel caso in cui siano trascorsi oltre sei mesi dalla trasmissione agli organi deliberanti, senza che l'atto di pianificazione sia da questi esaminato" di provvedere alla "liquidazione degli incentivi spettanti fino al 90%, per tener conto di eventuali successive richieste di modifica e/o integrazione documentale" disposizione quest'ultima che, nel collegare (senza alcuna discrezionalità) l'obbligo di corresponsione di gran parte del compenso al solo ritardo nell'esame dell'atto di pianificazione (e non ad adempimenti successivi) costituisce inevitabile conferma di come il diritto al compenso sia condizionato esclusivamente all'approvazione dell'atto e non ad eventuali adempimenti successivi".*

Il Tribunale, accogliendo le eccezioni dell'Ente, ha invece:

1. respinto le domande nuove per maggiori importi formulate nel corso del giudizio;
2. accolto la classificazione delle opere come di somma urgenza, così riducendo l'importo dell'incentivo dovuto (89.708 in luogo di 96.772,79 richiesti);
3. accolto la quantificazione delle somme pagate negli importi indicati e provati dall'Ente con le note del settembre 2016;
4. determinato la data di maturazione dell'incentivo, ai fini del calcolo degli interessi, rispettivamente *"per gli incentivi relativi alla progettazione di opere pubbliche dalla data di approvazione del collaudo o del Sal e, nel caso dell'attività di pianificazione, dall'approvazione di tale atto secondo"*;
5. rigettato la richiesta di cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi.

Il Tribunale ha quindi condannato l'Ente al pagamento della somma di €22.836,77 oltre interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo, al pagamento delle spese legali e delle spese di CTU.

Con separato decreto di liquidazione n.101434/2016, che si allega, il Tribunale ha liquidato al CTU la somma di €2.947,36 oltre oneri fiscali e previdenziali e spese.

Il CTU ha inviato al procuratore dell'Ente, con pec che si allega, ed alla pec della Ragioneria e del Protocollo, il proprio avviso di fattura.



Città metropolitana  
di Roma Capitale

Poiché la sentenza è minuziosamente ed efficacemente motivata, in fatto e diritto, si chiede ai Servizi in indirizzo di indicare eventuali ragioni d'appello entro il 31/10/2016.

In difetto, l'Avvocatura provvederà all'archiviazione del fascicolo.

Poiché, inoltre, sono tutt'ora pendenti altri giudizi in materia di incentivi (uno dei quali, proposto dall'Arch. Cianfarra, non ha visto ancora celebrata la prima udienza) nei quali si discute della debenza di somme per incentivi di progettazione e per opere mai appaltate - cioè delle stesse questioni risolte dal Tribunale nei termini su riportati - si chiede ai Servizi in indirizzo di voler valutare l'ipotesi di procedere al pagamento di quanto dovuto ai richiedenti prima della pronuncia giudiziale, onde evitare la condanna dell'Ente al pagamento delle spese di lite e, ove possibile, degli interessi.

Si sottolinea, altresì, l'impellenza dell'approvazione del nuovo Regolamento incentivi.

L'Avvocatura resta a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento.

L'Avvocato incaricato  
Avv. Giovanna DE MAIO  
Tel: 06/67662372 - fax 06/67662296  
Mob: 347/1250012  
e-mail: [g.demaio@citta.metropolitanaroma.gov.it](mailto:g.demaio@citta.metropolitanaroma.gov.it)

Il Capo dell'Avvocatura  
Avv. Massimiliano SIENI



